

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 250

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TITOMANLIO VITTORIA, LEONE RAFFAELE, CAIAZZA, MARANGONE

Presentata il 19 luglio 1963

Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le numerose leggi emanate in relazione all'insegnamento dell'educazione fisica, impartita nei vari ordini della scuola secondaria, hanno lasciato numerose lacune di carattere scolastico, nonché di carattere giuridico ed economico per la categoria interessata.

Gli insegnanti di educazione fisica, diplomati presso gli Istituti superiori, sono ancora in numero insufficiente a coprire le esigenze della scuola, in relazione alla popolazione scolastica in continuo aumento.

Accanto ai professori di ruolo, agli abilitati, ai diplomati, ha insegnato ed insegna un gran numero di persone sfornite del prescritto titolo. Ciò crea un grave stato di disagio alla scuola, agli alunni, affidati in giovanissima età a personale insegnante non sempre esperto, ed alla categoria divisa ed umiliata da questo stato di cose.

Per il passato si è cercato di porre rimedio con corsi estivi di qualificazione professionale (vedi legge 30 dicembre 1960, n. 1727) corsi rivelatisi insufficienti nelle finalità, non rilasciando agli interessati il titolo di studio richiesto, bensì un semplice attestato di idoneità all'insegnamento.

Si pone quindi la imperiosa necessità di risolvere definitivamente il problema, adot-

tando una soluzione di carattere contingente che ponga tutti gli aspiranti all'insegnamento dell'educazione fisica sullo stesso piano di capacità e di diritto.

La legge del 7 febbraio 1958, n. 88, demanda al Ministero della pubblica istruzione la determinazione annuale del numero degli allievi degli Istituti superiori di educazione fisica: nel contempo, il regolamento di alcuni Istituti superiori di educazione fisica obbliga alla frequenza anche gli allievi insegnanti, impedendo loro la prestazione del servizio scolastico. Tale problema è stato risolto dall'Istituto superiore di educazione fisica di Bologna che consente agli insegnanti con incarico annuale la frequenza ridotta ai corsi accademici.

Ci permettiamo pertanto proporre una norma legislativa transitoria che, mentre non danneggia il regolare funzionamento degli Istituti superiori di educazione fisica, conferisce agli insegnanti incaricati dignità e prestigio, assicurando loro mediante la normale iscrizione ai corsi accademici e la partecipazione alla sessione estiva, un avvenire sicuro di carattere giuridico ed economico.

Invitiamo gli onorevoli colleghi ad esaminare la proposta, ad accoglierla benevolmente e ad approvarla con urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Possono essere iscritti, mediante concorso per esame, al primo anno accademico 1963-64, degli Istituti superiori di educazione fisica, coloro che alla data della pubblicazione della presente legge siano forniti dei titoli di studio contemplati dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e che siano in servizio almeno da un anno in qualità di insegnanti di educazione fisica « senza demerito » come incaricati o supplenti.

Ai sensi del 1° e 2° comma dell'articolo 24 della suddetta legge, sarà rilasciato al termine del corso agli allievi, di cui al comma precedente, il diploma di educazione fisica.

ART. 2.

Per gli iscritti agli Istituti superiori di educazione fisica, di cui all'articolo 1, gli studi di carattere teorico e le lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni, si svolgeranno nel periodo 1° giugno-30 settembre del triennio accademico 1963-66.

Il Ministro della pubblica istruzione, in deroga al numero dei posti determinato annualmente, ai sensi del 2° comma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, può autorizzare la iscrizione al corso degli aventi diritto in numero superiore ai posti stessi.

ART. 3.

Fino all'anno accademico 1966-67, gli iscritti agli Istituti superiori di educazione fisica, di cui all'articolo 1, che avranno superato le prove di esame previste dalle norme vigenti per ciascun anno di frequenza agli Istituti superiori di educazione fisica, saranno iscritti, su domanda, in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati e dei diplomati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento della educazione fisica.

ART. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano a coloro che nello stesso anno accademico hanno ottenuto la normale iscrizione agli Istituti superiori di educazione fisica secondo le norme vigenti.